

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 140 del 28/11/2024

Oggetto: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016..

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;
- l'A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
- “[...] all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)” (art.5);
- gli Organi dell'Autorità Idrica Toscana sono (art. 6):
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Direttore Generale;
 - il Revisore Unico dei Conti;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea n. 2/2024 del 01/03/2024 di designazione dello scrivente alla carica di Direttore Generale dell'Ente per la durata di cinque anni e la formale intesa del Presidente della Regione Toscana resa ai sensi dell'art. 9, c. 1, della L.R. 69/2011 (prot. AIT n. 4093/2024);

PRESO ATTO CHE il suddetto incarico ha acquisito efficacia in data 2 aprile 2024 e andrà a scadenza il 1° aprile 2029;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.10, comma 1, della L.R. n. 69/2011 il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità;

RICHIAMATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. n. 69/2011 e dall'art. 15 dello Statuto dell'Ente;

Autorità Idrica Toscana

TENUTO CONTO della disciplina dettata dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, integrato con D.Lgs. 100/2017 e successivamente modificato con Legge 118/2022, ad oggetto “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

CONSIDERATO che con decreto del Direttore Generale n. 39 del 28.07.2017, in attuazione della richiamata normativa, l’Autorità Idrica Toscana ha adempiuto alla ricognizione straordinaria prevista dall’art. 24 del D.lgs. 175/2016 dichiarando di non possedere partecipazioni societarie;

VISTO l’art. 20 comma 1 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., che stabilisce l’obbligo di effettuare annualmente, con specifico provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che la suddetta disposizione prevede, anche per le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione, l’obbligo di comunicazione alla sezione della Corte dei conti competente ed alla struttura di cui all’articolo 15 del D.Lgs. sopra citato;

CONSIDERATO che le Linee Guida emanate dal Dipartimento del Tesoro per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., hanno stabilito che la comunicazione alla struttura di cui all’articolo 15 debba essere effettuata esclusivamente attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro <https://portales Tesoro.mef.gov.it> e che la scadenza per la comunicazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2023 è stata fissata alla data del 31.12.2024;

DATO ATTO che le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate altresì dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

TENUTO CONTO che l’Autorità Idrica Toscana non possedeva alla data del 31.12.2023, partecipazioni in alcuna delle società definite dall’art. 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. così come indicato nella relazione del Dirigente dell’Area Amministrazione e Risorse Umane (in atti al prot. 17411 del 28/11/2024)

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

ACQUISITO l’allegato parere reso ai sensi dell’art. 25 dello Statuto dell’Ente;

DECRETA

1. DI DARE ATTO che l’Autorità Idrica Toscana non possedeva alla data del 31.12.2023, partecipazioni in alcuna delle società definite dall’art. 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., e che pertanto, l’esito della revisione periodica prevista dall’art. 20 del D.Lgs. citato è da ritenersi negativo.

2. Di trasmettere copia del presente decreto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all’articolo 15 del D.lgs. 175/2016.

Autorità Idrica Toscana

3. Di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Responsabile del procedimento di Pubblicazione per la pubblicazione dello stesso:

- a. all'Albo pretorio *on line* per la durata di 15 gg. consecutivi;
- b. nonché, per le finalità di cui al D.lgs. 33/2013, nella sezione del sito web istituzionale "*amministrazione trasparente*", sottosezione: "*disposizioni generali*" > "*atti generali*" > "*decreti del direttore generale*".

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Autorità Idrica Toscana

Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto

OGGETTO: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 28/11/2024 .

IL DIRIGENTE

Dott. Massimiliano Refi

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005